



Proc. n. 351/2023 RAC



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Cagliari

Sezione seconda civile

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Paolo Piana, pronuncia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 351 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi

promossa da

██████████ (C.F. ██████████), nato a ██████████
residente a ██████████, con il patrocinio
dell'avv. Andrea DEDONI, con studio in Cagliari (CA) nella via Tola n.21, pec:
andreadedoni@pec.it; elettivamente domiciliato presso il difensore;

parte attrice

contro

██████████, contumace;

parte convenuta

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione regolarmente notificato il 13/01/2023, [REDACTED] ha proposto opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento n. 20180207200002511, emessa il 12.12.2018 a suo carico da [REDACTED] in qualità di concessionario del [REDACTED] [REDACTED] dell'importo di 27.850,36 euro, di cui 1.937,43 per spese di riscossione ed il resto per le causali sinteticamente indicate come:

- a. “*canone acqua*” (11 fatture) per gli anni 2010, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, relative a numero 11 fatture emesse dal [REDACTED] a carico di [REDACTED] per il servizio di somministrazione dell'acqua da parte del [REDACTED] in favore di due immobili siti in Località Porto Pino, nella via [REDACTED]
- b. “*interessi su canone acqua*” (4 fatture).

2. Più precisamente, nell'ingiunzione di pagamento le fatture (debitamente riordinate secondo criterio cronologico) sono così menzionate:

anno 2010 - bolletta n. 2010/1944 - canone acqua - rata 1 - €. 1.115,87;

anno 2010 - bolletta n. 2010/1944 - canone acqua - rata 2 - €. 1.115,87;

anno 2010 - bolletta n. 2010/1944 - canone acqua - rata 3 - €. 1.115,88;

anno 2010 - bolletta n. 2010/1944 – interessi - €. 19,02;

anno 2010 - bolletta n. 2010/2025 - canone acqua - rata 1 - €. 387,71;

anno 2010 - bolletta n. 2010/2025 - canone acqua - rata 2 - €. 387,71;

anno 2010 - bolletta n. 2010/2025 - canone acqua - rata 3 - di €. 387,72;

anno 2010 - bolletta n. 2010/2025 - interessi - €. 6,61;

anno 2012 - fattura n. 783 del 22.9.2015 - canone acqua - €. 4.056,65;

anno 2012 - fattura n. 783 del 22.9.2015 – interessi - €. 15,98;

anno 2013 - fattura n. 2881 del 13.1.2016 - canone acqua - €. 4.349,70;

anno 2013 - fattura n. 2881 del 13.1.2016 – interessi - di €. 17,14;

anno 2014 - fattura n. 5044 del 27.4.2016 - canone acqua - €. 4.365,17;

anno 2015 - fattura n. 11594 del 12.10.2016 - canone acqua - €. 4.349,20;

anno 2016 - fattura n. 859 del 25.7.2017 - canone acqua - €. 4.200,20.

3. Nell'atto di citazione l'opponente ha rassegnato le seguenti conclusioni:

«In via preliminare:

1) Disporre, inaudita altera parte ovvero con ordinanza previa comparizione delle parti, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ingiunzione di pagamento impugnata;

Nel merito in via principale:

2) Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti per i consumi relativi alle forniture idriche intestate all'attore a servizio degli immobili siti in [REDACTED]

con riferimento ai periodi dal 2010 al 2016, di cui alla bolletta n. 2010/1944 di €. 3.366,44 interessi compresi, bolletta n. 2010/2025 di €.1.169,75, interessi compresi, fattura n. 783 del 22.9.2015 di €. 4.072,63 interessi compresi, fattura n. 2881 del 13.1.2016 di €. 4.366,84 interessi compresi, fattura n. 5044 del 27.4.2016 di €. 4.365,17, fattura n. 11594 del 12.10.2016 di €. 4.349,20, fattura n. 859 del 25.7.2017 di €. 4.200,20 e, per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto dal sig. [REDACTED] per il suddetto periodo, sia a titolo di consumi idrici che per oneri di depurazione e/o fognatura e, conseguentemente, annullare l'ingiunzione di pagamento n. 20180207200002511 del

12.12.2018;

3) *Accertare e dichiarare l'insussistenza del credito per i consumi relativi alla fornitura idrica intestata all'attore a servizio dell'immobile sito in [REDACTED] in [REDACTED] con riferimento al periodo successivo al 10.2.2010 di cui alla bolletta n. 2010/1944 di €. 3.366,44 interessi compresi e, conseguentemente, annullare l'ingiunzione di pagamento n. 20180207200002511 del 12.12.2018;*

In via subordinata:

4) *Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento anche parziale dell'eccezione di prescrizione e dell'eccezione di insussistenza del credito per consumi successivi al 10.2.2010 per l'immobile sito in [REDACTED] [REDACTED] accertare l'esatto ammontare del credito per consumi idrici vantato dal [REDACTED] per il periodo 2010/2016 e, in ogni caso, annullare l'ingiunzione di pagamento n. 20180207200002511 del 12.12.2018.»*

4. Il [REDACTED] non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace.
5. Con ordinanza del 26/04/2023, il giudice sospeso l'esecutività dell'ordinanza ingiunzione ed ha fissato l'udienza odierna per gli incumbenti previsti dall'articolo 281-*sexies* cpc, disponendo che l'udienza fosse sostituita dal deposito di note, ai sensi dell'articolo 127-*ter* cpc.
6. L'opponente ha depositato note nelle quali ha confermato le conclusioni dell'atto di citazione.

7. Il giudice ha quindi pronunciato la presente sentenza, ai sensi dell'articolo 281 sexies cpc

8. L'opposizione deve essere accolta perché è fondata l'eccezione di prescrizione. Queste le ragioni:

- a. alla luce delle date di emissione delle bollette/fatture, comprese fra il 2010 e il 2016, i crediti di cui alle causali in esse indicate sono necessariamente maturati prima dell'emissione delle medesime, compresa tra il 2010 ed il 2016;
- b. la prescrizione dei crediti che hanno titolo nei contratti di somministrazione maturati tra il 2010 e il 2016 sono soggetti alla prescrizione quinquennale;
- c. il [REDACTED] ha esposto che l'ingiunzione gli è stata notificata nel mese di agosto del 2022 mediante consegna a mani presso gli uffici del [REDACTED] convenuto;
- d. non vi è prova che la notifica sia avvenuta prima di tale data;
- e. tra la data della maturazione dei crediti e la data della notifica sono trascorsi più di 5 anni.

9. Poiché tutti i crediti sono prescritti, nulla è dovuto per le partite e causali indicate nelle fatture menzionate dell'ingiunzione di pagamento oggetto del presente giudizio di opposizione, comprese quelle relative agli interessi.

10. Le spese di lite debbono essere regolate secondo il principio della soccombenza, previsto dagli artt. 91 e seguenti cpc, e quindi poste a carico del [REDACTED], non ravvisandosi ragioni che possano giustificarne la compensazione neppure parziale tra le parti.

11. Alla liquidazione dei compensi spettanti al difensore dell'opponente, contenuta nel

dispositivo della presente sentenza, si perviene applicando gli importi tabellari previsti dal Decreto Ministeriale n. 55/2014 e successive modificazioni e integrazioni:

- con la riduzione del 25% per quanto attiene quelli delle fasi di studio introduttiva, caratterizzate da livello modesto di complessità delle questioni di fatto di diritto trattate;
- con la riduzione del 50% per quelli della fase decisionale, nella quale l'opponente si è potuto riportare alle difese e conclusioni svolte nell'atto introduttivo del giudizio, stante la contumacia del [REDACTED], limitando le sue difese a brevi argomentazioni scritte.

Nessun compenso è dovuto per la fase istruttoria che è del tutto mancata.

PER QUESTI MOTIVI

12. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:

- a. annulla l'ingiunzione di pagamento n. 20180207200002511, emessa il 12.12.2018 a carico di [REDACTED] da [REDACTED] in qualità di concessionario del [REDACTED];
- b. dichiara che nulla è dovuto da [REDACTED] al [REDACTED] [REDACTED] per i titoli indicati nelle fatture e nelle bollette menzionate nelle ingiunzioni di pagamento di quel punto che precede;
- c. condanna il [REDACTED] a rifondere [REDACTED] delle spese processuali, così liquidate:

€ 1.275,00 per compensi di avvocato della fase di studio;

€ 903,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;

€ 1.453,00 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 545,00 per contributo unificato;
€ 27,00 per spese di iscrizione della causa a ruolo
€ **4.203,00** complessivi, oltre spese generali 15% 4% CPA e IVA di legge.

Cagliari 31.5.2023

Il Giudice
dott. Paolo Piana